



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere (relatore)
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 13 marzo 2018

Provincia di Rimini

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**



Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - anno 2017;

Considerato che la **Provincia di Rimini** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 3 ottobre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dalla Provincia di Rimini ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 26 del 12 marzo 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 13 marzo 2018;

Udito il relatore Paolo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.9.4 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dalla Provincia di Rimini.

In relazione alla presenza di società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti era stata evidenziata la situazione delle società **Gal L'Altra Romagna scarl, Rimini congressi srl e Società palazzo dei congressi spa.**

Veniva inoltre rilevata la situazione di partecipate che avevano registrato risultati d'esercizio negativi per più esercizi quali il **Centro agro-alimentare riminese spa** e la **Società palazzo dei congressi spa** in perdita nel triennio 2013-2014. Il piano non prevedeva alcuna effettiva decisione rispetto a quest'ultima ovvero rispetto alle società **Rimini congressi srl e Rimini fiera spa** entrambe in sofferenza nel 2013.

In seguito, con deliberazione n. 65/2017/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla Provincia di Rimini ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

Con riguardo al dispositivo di cui all'art.1 comma 611 lettera b) della legge n.190/2014 veniva nuovamente evidenziato come **Rimini congressi srl e Società del palazzo dei congressi spa** si trovavano ancora nella situazione di avere più amministratori che dipendenti, in attesa di attuare il processo di riorganizzazione dell'asse fieristico-congressuale.

Quanto alle società in costante perdita, con riferimento alla **Centro agro-alimentare riminese spa** si auspicava una ulteriore riflessione sul mantenimento della società e in particolare sulla coerenza dell'oggetto sociale del Centro con gli aggiornati compiti istituzionali dell'Ente, nel senso di verificarne nuovamente la stretta correlazione al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia.

Infine, rispetto al piano originariamente approvato veniva evidenziato uno slittamento dei tempi previsti: come nel caso della sospensione delle decisioni circa le tre società del settore fieristico-congressuale, pur spiegabile per la complessità e per l'importanza dei valori di riferimento finanziario; ovvero nella circostanza del superamento della prospettiva della fusione fra Start Romagna e



TPER spa in assenza di indicazioni circa la dismissione delle quote di partecipazione, pur progettualmente indicata come subordinata; o anche nel protrarsi di procedure per la dismissione di partecipazioni deliberate sin dal 2014, con riferimento a Banca Carim spa, Geat spa, Sapir spa, e Banca etica spa, peraltro di non rilevante valore economico.

CONSIDERATO

L'Ente, soltanto a seguito di sollecito formulato dalla Sezione, ha trasmesso in data 24 novembre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell'Organo di revisione, il 3 ottobre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n.19/2017 della Sezione delle Autonomie.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette l'Ente ha ritenuto di non doverle includere sulla base della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u., secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"

Va evidenziato come tale controllo sussiste anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengono la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governano le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da considerarsi nei provvedimenti di razionalizzazione.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in quindici società di cui quattro appartenenti al settore mobilità e trasporto pubblico locale, tre al settore fieristico congressuale, sei riconducibili allo svolgimento di servizi di varia natura, un istituto bancario, e un Gruppo di azione locale.

In merito alle determinazioni adottate si osserva che l'Ente delibera la dismissione delle proprie partecipazioni nelle società Banca Carim spa, Ferrovie Emilia-Romagna srl, Geat spa, L'Altra Romagna scrl, Eret spa, Porto intermodale

di Ravenna – SAPIR spa, TPER spa.

La società **Agenzia mobilità provincia di Rimini – A.M. srl consortile**, interamente pubblica, partecipata all'8,15 per cento dalla Provincia di Rimini e controllata dal Comune di Rimini con una quota del 79,64 per cento, svolgeva, all'atto della revisione straordinaria, la funzione di autorità di regolazione del trasporto pubblico locale e di gestione dei beni strumentali funzionali al servizio nel bacino della Provincia di Rimini. Dal primo marzo 2017, a seguito della scissione delle due agenzie per la mobilità delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini a favore dell'agenzia della Provincia di Ravenna, alla quale sono stati trasferiti i due rami d'azienda relativi alla funzione di regolazione del trasporto pubblico locale, la società svolge solo l'attività di amministrazione degli assets e ha modificato la propria ragione sociale in **Patrimonio mobilità provincia di Rimini – P.M.R. srl consortile**.

In merito alla possibilità di aggregazione di **P.M.R. srl** con altre analoghe società operanti nei territori limitrofi, l'Ente riferisce che "appare di difficile realizzazione a fronte della eterogeneità dei beni e delle attività svolte dalle altre società in questione."

In relazione alle previsioni statutarie relative all'amministrazione della società, che attualmente prevedono alternativamente un amministratore unico o un C.d.A. composto da tre membri, si rileva l'esigenza di adeguarle alle disposizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

Con riferimento alla società **Centro agro-alimentare riminese spa** partecipata al 2,65 per cento, l'attività svolta viene qualificata come servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4, comma 2, lett.a, del t.u. richiamando anche la l.r. n. 1/1998 che disciplina il commercio nei centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso. Pertanto, la partecipata, pur essendo costantemente in perdita nel quinquennio 2011-2015 non ricade nell'ipotesi di cui all'art.20, comma 2, del t.u.

Nello specifico, il mantenimento della partecipazione viene ricondotto alle funzioni che la l. n. 56/2014 assegna agli enti di area vasta; confermando l'orientamento già espresso nel piano del 2015 viene sottolineata l'importanza della società sull'economia della Provincia.

In considerazione della circostanza che, come disposto dalla citata l.r. n.1/1998 il capitale della società è in maggioranza pubblica, si osserva come l'insussistenza del controllo pubblico, indicata nel questionario compilato dall'Ente, sembrerebbe correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale (pari, complessivamente, a circa il 90 per



cento).

Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si rileva, inoltre, l'esigenza di un pieno allineamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto alternativamente in forma monocratica o collegiale (tre membri) alle disposizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u.

Relativamente alla società **Rimini congressi spa** (partecipata al 31,92 per cento dalla Provincia, al 35,58 per cento dal Comune di Rimini tramite la propria holding, al 32,5 per cento dalla CCIAA della Romagna), costituita per consentire la gestione coordinata dei pacchetti azionari dei tre soci pubblici nel settore fieristico, si richiamano le suesposte considerazioni in tema di controllo pubblico congiunto e si osserva come, anche in questo caso, si renda necessario che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Dal questionario emerge inoltre che la società si trova nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b, in quanto priva di dipendenti e dagli artt. 20, comma 2, lett. d e 26, comma 12-*quinquies* avendo dichiarato, nel triennio 2013-2015, un fatturato pari a zero. In proposito la Provincia evidenzia che questo deriva dalla natura di holding pura della partecipata e che i requisiti, in termini di dipendenti e fatturato, sono soddisfatti se riferiti all'intero gruppo societario.

Si ricorda infine che Rimini Congressi srl ha acceso nel 2010 un mutuo di 46,5 mil. di euro con Unicredit spa previa sottoscrizione, da parte di ciascuno dei tre enti pubblici soci della società, a favore della banca mutuante, di una lettera di *patronage*, e la costituzione di pegno sulle azioni di Rimini Fiera spa.

Per quanto concerne **Rimini fieria spa** si osserva preliminarmente che, alla data di riferimento del provvedimento di ricognizione straordinaria (23 settembre 2016), doveva ancora realizzarsi la fusione di Rimini fieria spa (che a

seguito di tale operazione muta la propria denominazione in **Italian exhibition group spa**) con Vicenza Holding spa (Fiera di Vicenza): la Provincia possedeva una partecipazione diretta dell'8,92 per cento e una partecipazione indiretta tramite Rimini congressi spa. Per effetto del perfezionarsi di tale operazione e in particolare nell'aumento di capitale (con esclusione del diritto di opzione) riservato al nuovo socio Vicenza Holding spa diminuiscono sia la partecipazione diretta, che passa al 7,23, che quella indiretta.

L'Ente delibera il mantenimento delle proprie quote tenuto conto di quanto previsto dall'art.4, comma 7 del t.u. in materia di società che gestiscono spazi ed eventi fieristici, riferisce inoltre che, il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 9 del 13 giugno 2017, ha approvato il conferimento della partecipazione diretta posseduta in **Italian exhibition group spa** nella Rimini congressi srl che attualmente controlla la società con una quota del 57,84 per cento.

In linea con gli orientamenti già espressi nel piano del 2015 viene confermata l'opportunità di procedere alla quotazione in borsa di **Italian exhibition group spa**, senza peraltro indicare i tempi previsti (nella scheda predisposta si parla genericamente di medio termine), con l'obiettivo di acquisire risorse per ridurre l'indebitamento contratto per la costruzione del nuovo palazzo dei congressi e ridurre progressivamente gli impegni finanziari assunti dai soci pubblici.

Nonostante la Provincia confermi la volontà di procedere alla privatizzazione si osserva che, allo stato attuale, **Italian exhibition group spa** è controllata da **Rimini congressi srl**, pertanto la qualificazione della partecipazione in Rimini congressi come di controllo, (indirettamente avvalorata dall'esistenza di un patto parasociale riguardante Rimini Fiera spa stipulato nel 2016 dalla medesima Rimini congressi srl con la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna) determinerebbe la necessità di considerare, nei prossimi provvedimenti di ricognizione ordinaria, le partecipazioni societarie possedute tramite questa quindi, la **Società del palazzo dei congressi spa**, la stessa **Italian exhibition group spa** e le società da queste a loro volta partecipate.

In tale prospettiva si osserva inoltre che lo statuto di **Italian exhibition group spa** prevede un consiglio di amministrazione composto da sette a undici membri e che, pertanto, esso andrebbe adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

Infine l'ultima delle partecipate che costituiscono l'asse fieristico congressuale è la **Società del palazzo dei congressi spa** che all'atto della ricognizione straordinaria l'Ente possedeva sia direttamente con una quota del



4,51 per cento che indirettamente tramite Rimini congressi srl. A giugno 2017, la Provincia e gli altri soci pubblici hanno concentrato in Rimini congressi srl tutte le proprie partecipazioni di **Società del palazzo dei congressi spa** (attualmente partecipata al 81,39 per cento da Rimini congressi srl al 18,39 per cento da Italian exhibition group spa e al 0,22 per cento da Aia Palas scarl).

Pur prendendo atto di quanto riferito dalla Provincia in merito alla programmata fusione per incorporazione della **Società del palazzo dei congressi spa** nella controllante Rimini congressi srl, da realizzarsi entro il 2020, si rileva la sussistenza delle fattispecie di cui all'art.20, comma 2, lett b) ed e), del t.u. n.175/2016, essendo la società priva di dipendenti e avendo registrato risultati di esercizio negativi fin dal 2007 (anno della sua costituzione).

In merito a **Romagna acque – società delle fonti spa**, partecipata al 2,57 per cento, che si configura quale società *in house*, soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, la provincia ne delibera il mantenimento in quanto rientrante nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, e comma 2, lett. a) del t.u. n.175/2016.

Si rileva che lo statuto societario, nonostante sia stato aggiornato nel dicembre 2017, risulta non conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016 prevedendo tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, non sono state incluse nel provvedimento di ricognizione straordinaria le partecipazioni possedute indirettamente tramite Romagna acque spa.

Relativamente a **Start romagna spa**, l'Ente evidenzia che la società è stata costituita nel 2009 a seguito della fusione delle tre società di trasporto pubblico locale delle provincie di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena e svolge l'attività di gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei tre bacini provinciali indicati.

Attualmente è partecipata al 2,49 per cento dalla Provincia di Rimini, al 15,59 per cento dal Comune di Cesena e da tre holding pubbliche: Ravenna holding spa con una quota del 24,46 per cento, Rimini holding spa con una quota del 21,98 per cento, Livia Tellus Romagna spa holding spa con una quota del 17,45 per cento oltre ad altri soci.

Nel provvedimento di ricognizione straordinaria la Provincia delibera il mantenimento della propria partecipazione precisando che l'attività svolta "dalla società appare costituire ancora – anche se, presumibilmente, solo temporaneamente – un servizio di interesse generale (a rilevanza economica a rete)" come tale rientrante nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del

t.u. n. 175/2016.

Nel prendere atto del percorso di privatizzazione della società prospettato dalla Provincia, peraltro, secondo quanto riferito, necessario per "superare il duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali di soci del regolatore e anche del gestore" del servizio, si richiamano, anche in questo caso, le osservazioni già svolte in tema di controllo pubblico congiunto.

In tale prospettiva si osserva che lo statuto societario prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità alla prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Provincia di Rimini in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.


RICHIAMA

l'Ente:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici.
- ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al




Presidente della provincia di Rimini e all'Organo di revisione della provincia di Rimini;

- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 13 marzo 2018

Il relatore
(Paolo Romano)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 13 marzo 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

